

Dalla Segreteria Nazionale



*Sindacato Italiano Appartenenti Polizia
Il Segretario Generale*

Prot. N. 97.SG/15

Roma, 5 maggio 2015

Oggetto: Mancato riconoscimento della maggiorazione per i fini contributivi del quinto degli anni di servizio utile prestato ai fini del conseguimento del diritto alla pensione di anzianità per il personale della Polizia di Stato, ivi compresi gli aumenti del periodo di servizio nei limiti dei cinque anni massimi stabiliti (art. 5 comm. 3 d.lvo. 165-/97).

Al Signor Prefetto Matteo Piantedosi
Vice Capo della Polizia - Vice Direttore Generale
preposto all'attività di coordinamento e pianificazione forze di Polizia
ROMA

Premesso che ai sensi dell'articolo 2 della legge 967/1969 veniva istituita l'indennità per servizio d'istituto anche a favore del personale della Polizia di Stato che recita che "ai fini della liquidazione e riliquidazione delle pensioni, il servizio comunque prestato con percezione dell'indennità per servizio d'istituto o di quelle indennità da esse assorbite per effetto della legge 22 dicembre 1969 n. 967, è computato con l'aumento di un quinto". Ciò detto, a molti ex appartenenti alla Polizia di Stato, all'atto di costituire la posizione assicurativa presso l'INPS, a seguito di congedo senza diritto a pensione, non viene computata la maggiorazione prevista. Il mancato riconoscimento genera un'ingiustificata disparità di trattamento tra coloro che, pur avendo effettuato il medesimo percorso professionale, hanno cessato il loro rapporto professionale in ambito privato. Tale disparità appare ancora più evidente alla luce dell'esistenza di un unico Ente previdenziale che da qualche anno amministra i pensionati del comparto pubblico e privato. Nel corso del tempo come noto, la copiosa giurisprudenza ha sancito il principio che l'aumento del quinto rappresenta un beneficio che fa parte stabilmente del patrimonio previdenziale dell'interessato, qualunque siano le vicende successive alla cessazione del servizio e, non vi è ragione per porre surrettiziamente una discriminazione rispetto al comparto (pubblico o privato) cui compete l'onere del successivo trattamento di quiescenza. Di fatto, ai dipendenti di altre amministrazioni non viene applicato alcun criterio restrittivo e, a titolo di esempio si citano:

- dipendenti Telecom provenienti da ex Amministrazioni dei Servizi Telefonici di Stato (circ. INPS n. 88 del 13 aprile 1996)
- ex appartenenti al Genio Ferrovieri transitati in Ferrovie
- piloti e tecnici di volo delle compagnie aeree civili che con circolare INPS n. 35 del 14 marzo 2012 vedono riconoscersi ben cinque anni di supervalutazione dei periodi contributivi pur in assenza di una norma di legge che preveda questo consistente beneficio.

Alla luce di quanto succintamente esposto questa Segreteria Nazionale chiede di valutare un diverso orientamento di codesto dicastero per porre fine ad un evidente ed ingiustificato atteggiamento discriminatorio verso gli ex appartenenti alla Polizia di Stato che concludono il loro percorso professionale transitando dal pubblico al privato e subiscono, un'esclusiva e restrittiva interpretazione della norma ingiustificatamente penalizzante.

Nell'attesa di cortesi riscontri si porgono deferenti saluti.

Il Segretario Generale

FIANI
